

Penale Sent. Sez. 2 Num. 56633 Anno 2018

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 23/10/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DI STASI GENNARO nato a COSENZA il 10/05/1966

DI STASI SAVERIO nato a COSENZA il 19/10/1968

avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per Gennaro Di Stasi con riferimento al capo A) e per la posizione di DI STASI Saverio

Udito il difensore della parte civile MELANI Letizia, Avv. Rossella NANIA in sostituzione dell'Avv. Paolo PATELMO, che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate;

Udito il difensore Avv. Francesco CALDERARO per DI STASI Gennaro e DI STASI Saverio che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. Gennaro GAMBOGI per gli imputati che si è riportato alla memoria depositata

Udito il difensore Avv. Giovanni NERI per DI STASI Gennaro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;



S. Coscioni

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2017, la Corte di Appello di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di Stasi Gennaro per il reato di cui al capo B relativo all'anno 2007 e per i reati di cui ai capi F e G perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati e respingeva l'appello di Di Stasi Saverio, confermando le statuizioni civili a carico di Di Stasi Gennaro; Di Stasi Gennaro era imputato dei reati di cui all'art. 5 D.L.vo n. 74/2000 (capo A), 5 D.L.vo n. 74/2000 (capo B), 8 D.L.vo n. 74/2000 (capo C), 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo D), 648 bis cod.pen. (capo E), 56 e 648 bis cod.pen. (capo F) e 640 cod.pen. (capo G); Di Stasi Saverio era imputato del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen (capo H).

1.1 Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore di Di Stasi Gennaro, eccependo come erroneamente fosse stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, in quanto non vi era un solo frammento di condotta oggettivamente rilevante che fosse stato commesso in Italia, poiché gli spostamenti di denaro erano tutti avvenuti dalla Svizzera a San Marino; la Corte di appello aveva rilevato come Di Stasi aveva accettato in Italia l'incarico da parte di Melani di svolgere attività per poter disporre della somma depositata all'estero, senza considerare che il riferimento era all'incarico per la costituzione di una società a Londra, che costituiva un ante factum non punibile, in quanto la società niente aveva a che fare con i trasferimenti di denaro; comunque, la semplice accettazione di un incarico non poteva costituire di per sé frammento di condotta del reato di riciclaggio, avente natura commissiva.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre che il reato presupposto del reato di riciclaggio (art. 4 D.Lvo. 74/2000) era insussistente, non essendovi la prova che il denaro trasferito fosse di provenienza illecita, in quanto l'esistenza di somme sul conto corrente svizzero nel 2003 non significava che le stesse fossero state generate nel 2003 (il teste Melani aveva riferito che le somme erano da lui detenute in svizzera da oltre venti anni, circostanza confermata dalla moglie); inoltre, ai fini della configurabilità del reato, presupposto fondamentale era risalire all'annualità di imposta in cui le somme avrebbero dovuto essere inserite in dichiarazioni, e se il reato tributario presupposto si fosse verificato antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 74/2000, il reato di riciclaggio non avrebbe potuto dirsi integrato per insussistenza del reato presupposto e si sarebbe comunque estinto per prescrizione antecedentemente allo spirare del termine di consumazione del reato di riciclaggio, né a ciò ostava il disposto dell'art. 170 cod.pen.

1.3 Il difensore osserva inoltre che mancava il tipico effetto dissimulatorio della condotta di trasferimento del denaro attribuita a Gennaro Di Stasi, essendo state effettuate movimentazioni di denaro alla luce del sole tramite bonifici bancari che assicuravano una completa tracciabilità dei flussi finanziari.

1.4 Il difensore osserva poi che il dolo rappresentato dalla conoscenza da parte di Di Stasi della provenienza illecita del denaro doveva essere provato e non semplicemente presunto: l'incarico conferito da Melani a Di Stasi non riguardava il rientro dei capitali in

Italia, ma la costituzione di una società londinese, operazione che niente aveva a che fare con i trasferimenti di denaro; né la Fondi, né Melani, avevano riferito di avere informato Di Stasi sull'origine del denaro depositato sul conto corrente in svizzera; non essendo poi stato contestato a Melani alcun reato tributario in riferimento ai soldi detenuti in Svizzera, non si poteva escludere che lo stesso Melani avesse l'esatta consapevolezza di aver commesso un reato.

1.5 In relazione al capo G dell'imputazione, ai soli effetti delle statuizioni civili, il difensore eccepisce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa e degli artifici e raggiri, che erano stati individuati nella condotta di Di Stasi concretizzatasi nel vantare esperienze nei servizi segreti, conoscenze presso l'UBS di Lugano e nell'essere esperto di finanza internazionale, al fine di convincere la Melani a conferirgli l'incarico professionale; dall'analisi dei fatti, risultava che la Melani si era determinata a conferire l'incarico a Di Stasi non solo e non tanto perché lo stesso si era "sponsorizzato", ma soprattutto perché presentatole dai suoi amici e conoscenti Monti e Taverna, dei quali si fidava; inoltre, qualunque condotta successiva posta in essere dal professionista relativa ad un mancato adempimento di una o più obbligazioni assunte potevano assumere valore esclusivamente sotto il profilo civilistico nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, per cui i compensi percepiti da Di Stasi non erano elemento costitutivo del reato di truffa, visto che l'eventuale inadempimento o parziale adempimento del mandato ricevuto era questione prettamente civilistica, priva di rilevanza penale: il compenso percepito da Di Stasi come acconto per l'incarico ricevuto poteva risultare più o meno eccessivo in relazione all'attività svolta fino a quando non gli era stato revocato il mandato, ma non poteva certo essere considerato profitto ingiusto del reato di truffa.

1.6 Il difensore eccepisce l'inattendibilità della teste Melani, viste le contraddizioni ed imprecisioni della sua testimonianza, che la stessa Corte di appello aveva riconosciuto attendibile solo "nel suo nucleo essenziale"; vi erano state significative incongruenze nel riferire sul conferimento dell'incarico e ancora più nebulosa era stata la testimonianza relativamente all'oggetto del contratto di mandato; ulteriore elemento inficiante la credibilità della Melani era quella riguardo al perché la stessa non aveva mai intentato nessuna causa giudiziaria nei confronti del suo ex fidanzato, che le aveva fatto perdere ben tre milioni di euro.

1.7 In relazione al capo A) dell'imputazione, per il solo periodo di imposta 2008, il difensore lamenta la violazione dell'art. 5 D.Lgs. 74/2000 e la mancanza di prova in merito al superamento delle soglie di punibilità: non era stato considerato che tutti coloro che avevano effettuato pagamenti a Di Stasi erano persone fisiche, per cui, anche a voler considerare i pagamenti quali compensi per attività professionale, dovevano essere considerati già comprensivi di IVA, che andava scorporata e non aggiunta; neppure erano stati considerati i costi afferenti i ricavi ripresi a tassazione; entrambe le doglianze avevano trovato pieno accoglimento in sede tributaria, per cui si otteneva un'imposta evasa al di sotto della soglia minima di punibilità.

1.8 In relazione ai capi C) e D) dell'imputazione, il difensore eccepisce la mancanza di prova in merito alla fittizietà delle due fatture oggetto di giudizio: le due fatture non potevano ritenersi oggettivamente inesistenti, in quanto vi era l'effettività

dell'operazione sottostante, costituita dalla valorizzazione, ristrutturazione e risanamento di un grosso complesso agricolo/industriale, nonché del reperimento di finanziamenti a tale scopo.

1.8 In data 5 ottobre 2018 venivano depositati motivi aggiunti, nei quali si ribadiva l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, sottolineando che non vi era alcuna prova che al ricorrente fosse stato conferito un incarico in Italia.

1.9 Inoltre la difesa del ricorrente osserva che il capo di imputazione sub E) indicava come reato presupposto quello di cui all'art. 4 D.L.vo n. 74/2000, che prevede una pena da 1 a 3 anni di reclusione: poiché il comma 3 dell'art. 648 bis cod.pen. prevede che la pena per il reato di riciclaggio vada diminuita se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, doveva essere operata tale diminuzione.

1.10 In relazione ai secondo motivo del ricorso principale, il difensore eccepisce come mancasse la prova che al ricorrente fosse stato conferito un incarico professionale quale agente in attività finanziaria di persone fisiche e non semplicemente quale persona in possesso di conoscenze idonee a suggerire il modo di risolvere i problemi di Rolando Melani e Armida Fondi; l'attività svolta da Di Stasi poteva essere svolta da qualsiasi soggetto, non essendo necessaria l'iscrizione ad un particolare elenco.

2.1 Propone ricorso anche il difensore di Saverio Di Stasi, osservando come dall'istruttoria dibattimentale era risultato che la villa acquistata dalla Montecristi & Co. S.r.l. (attraverso l'acquisto al 100% delle quote della "Tenuta di Casole" s.r.l. proprietaria della villa) era stata adibita a residenza di Gennaro Di Stasi, che si era sempre occupato anche della gestione della Tenuta di Casole s.r.l., ma non che Saverio Di Stasi avesse mai soggiornato presso la Tenuta di Casole o si fosse occupato della sua gestione, visto che la sua attività era sempre stata quella di venditore ambulante in Calabria; nessuna delle tre condotte attribuite a Saverio Di Stasi (aver sottoscritto il 5% del capitale della Montecristi, aver assunto formalmente la carica di amministratore unico della Tenuta di Casole s.r.l. e aver effettuato un bonifico di € 50.000,00 in favore della Montecristi s.r.l.) rientrava nella previsione incriminatrice; non poteva sopperire alle lacune probatorie il ricondurre, come fatto dai giudici di merito, a Gennaro Di Stasi la proprietà delle somme versate da Saverio Di Stasi in quanto per lo stesso sarebbe stato difficile sostenere effettivamente in proprio i costi suddetti.

2.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'elemento soggettivo del reato era stato ritenuto sussistente per la presunzione che Saverio Di Stasi avesse chiesto spiegazioni al fratello, per la considerazione che non era pensabile che Saverio Di Stasi non si fosse interrogato sul perché il fratello gli avesse chiesto di svolgere quelle attività anziché acquistare direttamente da solo la tenuta e per l'accettazione del rischio assunto da Saverio Di Stasi nel fare ciò che il fratello gli chiedeva; abbandonando tale giudizi presuntivi e passando ad esaminare gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, si giungeva ad una conclusione opposta a quella cui era pervenuta la Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Di Stasi Gennaro è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si dirà più avanti.

-4- S. Gennaro

1.1 Quanto al primo motivo, l'art. 6 comma 2 cod.pen. prevede che "Il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione", mentre l'art. 9 comma 1 cod.proc.pen. dispone che "Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione."

Nel caso in esame, dalla sentenza di primo grado risulta che l'incarico dato da Melani a Gennaro Di Stasi avesse proprio ad oggetto il rientro dei capitali detenuti in svizzera, come si ricavava dal conferimento di incarico dell'8.9.2008, di cui ha parlato il teste Ambroselli (pag.29 sentenza di primo grado) e delle sommarie informazioni testimoniali di Rolando Melani, che ha dichiarato di essersi rivolto a Gennaro Di Stati "volendo far rientrare tale capitale in Italia" (pag.30 sentenza di primo grado); del tutto irrilevante è quindi il fatto che il mezzo originariamente scelto (la costituzione della società londinese) non sia poi servito, posto che oggetto dell'incarico non era la costituzione della società, ma il rientro dei capitali; corretta sul punto è la motivazione della Corte di appello contenuta a pag 27 della sentenza impugnata, secondo la quale una parte dell'azione si è svolta in Italia, con conseguente giurisdizione del giudice italiano.

Sul punto, si deve rilevare come il ricorrente proponga una diversa ricostruzione in fatto per sostenere il difetto di giurisdizione, limitandosi a reiterare i motivi già disattesi dalla Corte di appello; il motivo è pertanto inammissibile.

1.2 Passando al secondo motivo di ricorso, la pubblica accusa, ai fini di dimostrare la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio, e cioè il reato previsto dall'art. 4 D.lgs. 74/2000, doveva provare l'omessa dichiarazione dei redditi e l'evasione dell'imposta relativamente all'anno in contestazione; tale prova non può però dirsi raggiunta, soprattutto a fronte delle dichiarazioni di Melani secondo le quali le somme erano detenute in Svizzera da oltre venti anni.

Premesso quindi che non è condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale il reato di riciclaggio non sarebbe configurabile in caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, in quanto contrario al terzo comma dell'art. 648 cod.pen. (richiamato dall'art. 648 bis cod.pen.), si deve rilevare come, non essendo stata raggiunta la prova del reato presupposto, la sentenza deve essere annullata sul punto.

1.3 Deve essere comunque dichiarata l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito." (Sez.2, sentenza n. 43881 del 09/10/2014; Matarrese, Rv. 260694, ove si precisa che "riguardo alla dedotta non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in

banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem").

1.4 Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, in quanto sull'elemento psicologico la Corte di appello ha fornito una motivazione perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali a pag. 28 della sentenza impugnata; a tale motivazione, il ricorrente contrappone una diversa valutazione delle prove, senza comunque confutare né l'argomentazione secondo la quale non vi è nessuna spiegazione alternativa all'aver costruito il ricorrente un complesso marchingegno per far rientrare le somme in Italia, ed all'aver Di Stasi, di fronte alla minaccia della moglie di Melani di rivolgersi alla Guardia di Finanza, ricordato che non le conveniva farlo in quanto rischiavano una denuncia; il motivo è pertanto privo di specificità, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni della Corte di appello.

Inoltre, secondo i più recenti arresti di questa Corte nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013, Rv. 259010).

1.5 Per quanto riguarda il reato di truffa contestato a Di Stasi Gennaro, nell'ottica del reato di truffa contrattuale l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della vittima; l'errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Applicando i sopra indicati principi alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che correttamente sia stato ritenuto integrato il reato di truffa (poi dichiarato estinto per prescrizione) da parte di Di Stasi che, oltre ad aver posto comportamenti ingannevoli quali le mendaci affermazioni di avere lavorato nei servizi segreti e di vantare conoscenze alla UBS di Lugano ed essersi così assicurato il profitto di 130.000 euro, nel corso del suo esame non ha offerto alcuna spiegazione del modo in cui pensava di poter far recuperare alla parte offesa Melani il denaro da lei investito (pag. 30 sentenza impugnata).

1.6 Relativamente alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Melani, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di

"necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; peraltro, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa sulle cui dichiarazioni, peraltro, sono stati individuati riscontri consistiti nelle dichiarazioni degli altri testimoni e nelle inverosimili spiegazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame (vedi pagine da 20 a 26 della sentenza di primo grado).

1.7 Con riferimento al settimo motivo di ricorso, anche se le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice amministrativo in genere) non sono vincolanti per il giudice penale in quanto, nel vigente ordinamento processuale, l'art. 238-bis cod. proc. pen. si limita a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 e art. 192, comma 3, stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato (Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592; Sez. 6, n. 10136 del 24/06/1998, Ottaviano, Rv. 211566), tale elemento deve comunque essere oggetto di valutazione; anche su tale punto, che assume carattere decisivo in quanto comporterebbe il non superamento delle soglie di punibilità, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata per nuova valutazione, che non risulta essere stata effettuata.

1.8 Con riferimento alla mancanza di prova relativamente alla fittizietà delle due fatture oggetto dei capi C) e D) dell'imputazione, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito, non supportata da alcun elemento, sostenendo che la Azienda Agricola Gilberti avrebbe conferito incarico alla Fininvest, che a sua volta lo avrebbe "girato" alla Montecristi, senza però che vi sia alcuna documentazione confermativa di questo doppio passaggio; la sentenza di primo grado ha invece sottolineato come il teste Finocchiaro, maresciallo della Guardia di Finanza, ha riferito che la Montecristi & Co. S.r.l. non era operativa (e quindi non poteva avere svolto alcuna attività) e che le due società avevano lo stesso oggetto ed erano amministrate entrambe da Di Stasi, per cui non aveva alcun senso che la Fininvest avesse incaricato la Montecristi una attività che poteva svolgere lei stessa.

1.9 Passando ai motivi aggiunti, l'eccezione secondo la quale non vi sarebbe la prova che l'incarico da Melani a Di Stasi sia stato conferito in Italia doveva essere provata dal ricorrente, non risulta proposta in appello; pertanto, il motivo è inammissibile in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare

- 2 - *Fininvest*

perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. Rv. 255577).

1.10 I motivi sulla pena e sulla esclusione della aggravante non risultano essere stati proposti in appello; gli stessi sono comunque da ritenere assorbiti, vista la nuova valutazione che dovrà effettuare la Corte di appello.

2.1 Passando al ricorso di Saverio Di Stasi, la sentenza di primo grado aveva messo in luce, alle pagine 37 e seguenti, che l'operazione tramite la quale le somme acquisite illecitamente da Gennaro Di Stasi derivanti dai delitti contestati nel presente procedimento sono state "ripulite" mediante l'acquisto delle quote della "Tenuta di Casole s.a.s., proprietaria di un complesso immobiliare pagato € 2.300.000,00, era stata resa possibile anche grazie all'attività di Saverio Di Stasi, che aveva costituito con Gennaro Di Stasi la Montecristi & Co.s.r.l., società che aveva acquistato le quote della Tenuta di Casole s.a.s., ed era stato amministratore unico di quest'ultima società, partecipando in tale veste alla fusione per incorporazione della società nella Montecristi s.r.l.

Non appare però essere stato valutato correttamente l'elemento psicologico, ritenuto sussistente dalla Corte di appello sulla base della considerazione che si trattava di attività completamente estranee a quelle usualmente svolte da Saverio Di Stasi (venditore ambulante), il quale non aveva le risorse economiche per svolgere operazioni di quel tipo, per cui necessariamente avrebbe ricevuto somme ed istruzioni dal fratello, dovendosi rappresentare che non vi era alcuna spiegazione logica per la quale il fratello non avrebbe potuto agire da solo, se non quella che il denaro adoperato non era di lecita provenienza; trattasi di semplici presunzioni, che non possono, in quanto tali, essere ritenute idonee a configurare la sussistenza del dolo, per cui anche su questo punto la sentenza impugnata deve essere annullata.

3. In virtù del principio della soccombenza, Di Stasi Gennaro deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di penale responsabilità per i reati di cui ai capi A) ed E) riferiti a Di Stasi Gennaro, nonché limitatamente alla posizione di Di Stasi Saverio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Di Stasi Gennaro

Condanna Di Stasi Gennaro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Melani Letizia, che liquida in € 3.510,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.

Così deciso il 23/10/2018

